

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 965

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SALVI

*Presentata il 21 dicembre 1976*

### Concessione di anticipazioni di indennizzi a cittadini italiani per beni, diritti e interessi situati in Etiopia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono noti gli eventi che hanno sconvolto l'assetto politico dell'Eritrea e dell'Etiopia e la conseguente perdurante insicura situazione in cui è costretta a vivere la collettività italiana che affronta difficili condizioni di permanenza e rischi sempre più gravi anche per l'incolumità dei singoli.

Sono pure noti i provvedimenti limitativi della proprietà messi in atto dalle autorità locali con le forme più variate, dalle nazionalizzazioni alle confische, agli atti di spoliazione.

La situazione di guerriglia in Eritrea ed il cruento travaglio politico in Etiopia, conseguente alla trasformazione sociale in atto, hanno danneggiato e fermato tutte le attività produttive e commerciali colpendo la nostra collettività.

Oltre due anni sono trascorsi dal momento in cui gli eventi si manifestarono nella loro violenta forma, che purtroppo non accenna a diminuire ed anzi va intensificandosi, senza che alcun provvedimento sia stato attuato dal nostro Stato a favore di quei connazionali.

È doveroso ricordare che le collettività italiane dell'Eritrea e dell'Etiopia non sono formate da emigranti, ma da cittadini italiani trasferitisi, forzatamente o volontariamente per effetto di una politica governativa allora perseguita, dalla madre patria ad altro territorio sotto sovranità italiana.

La permanenza delle collettività, all'atto della rinuncia della sovranità conseguente il trattato di pace, fu giustificata dalle Risoluzioni dell'ONU - 2 dicembre 1950 e 29 gennaio 1952 tutelanti i diritti degli italiani - che avrebbero dovuto e devono essere fatte rispettare dal Governo italiano.

È ormai necessario che sul piano interno si provveda alla emanazione di una legge di anticipazioni di indennizzi in modo da permettere alla collettività di rientrare in Patria e con la liquidità corrispondente a parte del valore dei beni perduti e permetterne il reinserimento produttivo.

La proposta di legge, per analogia di eventi e di legami storici, ricalca le linee della legge del 18 marzo 1958, n. 269, concernente gli indennizzi agli italiani dell'ex territorio libero di Trieste.

Considerando inoltre che si tratta di connazionali che hanno dimostrato grandi capacità imprenditoriali, in particolare nell'agricoltura, al fine di non disperdere queste capacità, si è creduto opportuno prevedere anche una incentivazione al reinserimento produttivo, inquadrato nell'attuale politica economica a favore del Mezzogiorno.

Onorevoli colleghi, motivi umani e di giustizia sociale, rendono particolarmente pressante l'approvazione di questa proposta di legge, il cui onere per il bilancio dello Stato è per altro di modesta entità.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

È autorizzata la concessione di una anticipazione di indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti e interessi situati in Etiopia, in attesa di accordi in sede internazionale o di sistemazione definitiva.

L'anticipazione dell'indennizzo sarà pari al 50 per cento del valore dei beni alla data del 1° febbraio 1975.

### ART. 2.

La concessione dell'anticipazione dell'indennizzo è subordinata, per i beni che siano stati sottoposti a misure limitative della proprietà in base a disposizioni emanate dalle autorità locali, alla condizione che gli aventi diritto non abbiano accettato le liquidazioni offerte o comunque non abbiano riscosso somme a titolo di liquidazione.

### ART. 3.

Per i beni che non siano stati sottoposti alle misure indicate nell'articolo 2, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione dell'anticipazione dell'indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari si trovino nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti sui beni lasciati nel territorio suindicato e rilascino dichiarazione notarile con la quale cedono i loro diritti allo Stato italiano e si impegnino a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge, fino a concorrenza dell'ammontare dell'anticipazione dell'indennizzo ricevuto ai sensi dell'articolo 1.

### ART. 4.

La concessione dell'anticipazione dell'indennizzo ai cittadini italiani titolari di quote o azioni di società è subordinata alla dimostrazione che la società abbia formato oggetto di misure limitative in base a di-

sposizioni emanate dalle autorità locali e l'avente diritto non abbia riscosso somme a titolo di liquidazione.

Se la società non sia stata sottoposta a misure limitative, la concessione dell'anticipazione dell'indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari di quote o di azioni si trovino nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti e rilascino la dichiarazione notarile prevista nell'articolo 3.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai casi in cui le misure limitative o l'impossibilità di esercizio si riferiscano alle singole quote od azioni possedute.

**ART. 5.**

La concessione dell'anticipazione dell'indennizzo per il denaro contante dei cittadini italiani alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzata nella misura del 100 per cento.

Ai fini del comma precedente è considerato denaro contante qualsiasi deposito effettuato presso istituti di credito o rappresentanze consolari italiane in Etiopia ed è subordinato alla condizione che il denaro contante o i depositi assimilati vengano consegnati alle rappresentanze consolari o all'ente di cui all'articolo 11 della presente legge entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**ART. 6.**

Ai cittadini che intendano reinvestire in impieghi produttivi in Italia il valore dei beni perduti, è autorizzata la concessione dell'anticipazione dell'indennizzo fino al valore totale dei beni stessi.

Priorità sarà data alle liquidazioni per le quali gli interessati si impegnino al reinvestimento in impieghi produttivi nei settori nei quali opera il Ministero per gli interventi straordinari del Mezzogiorno, e in particolare nel settore agricolo.

**ART. 7.**

Le domande per la concessione dell'anticipazione dell'indennizzo, corredate dalla necessaria documentazione, debbono essere presentate, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro.

A tal fine sono valide anche le domande o le documentazioni già presentate alle rappresentanze consolari italiane in Etiopia o direttamente all'amministrazione.

Il termine per la presentazione delle domande varrà anche per coloro che subiranno la perdita dei beni, diritti e interessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il termine stabilito nell'articolo 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

una descrizione particolareggiata dei beni e la indicazione dei diritti;

ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti.

I documenti di cui al comma precedente potranno essere presentati anche dopo le scadenze del termine dei 180 giorni.

#### ART. 8.

La concessione dell'anticipazione dell'indennizzo viene deliberata dalla commissione interministeriale di cui al successivo articolo 9 nominata con decreto del Ministro del tesoro.

La deliberazione della commissione, firmata dal presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all'uopo necessari, dal Ministro del tesoro alla Intendenza di finanza di Roma, la quale, previa identificazione degli aventi diritto, provvede all'emissione degli atti di pagamento a valere su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

#### ART. 9.

La commissione interministeriale di cui al precedente articolo 8 sarà composta da:

un magistrato di cassazione con funzioni direttive in servizio od a riposo, presidente;

un consigliere di cassazione o un consigliere di Stato, vice presidente;

un magistrato della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri:

un rappresentante del Ministero del tesoro — direzione generale del tesoro;  
un rappresentante del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato;  
un rappresentante del Ministero delle finanze;  
due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio.

A segretario e vice segretario della commissione sono nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'amministrazione centrale del tesoro.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alla commissione le amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti.

La commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Con decreti del Ministro del tesoro, potranno essere chiamati a far parte della commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'amministrazione statale, i quali peraltro non avranno diritto al voto.

Il Ministro del tesoro, stabilirà, con proprio decreto, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della commissione in rapporto ai lavori effettuati.

La commissione, che potrà funzionare anche in sottocommissioni, compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove.

La commissione dovrà riunirsi almeno due volte al mese.

#### ART. 10.

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'anticipazione dell'indennizzo e purché gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte anticipazioni non superiori al 50 per cento dell'anticipazione dell'indennizzo liquidabile in base all'articolo 1.

#### ART. 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad affidare con proprio decreto, ad un ente morale o di diritto pubblico la gestione dei

beni per i quali i titolari abbiano rilasciato la dichiarazione notarile di cui agli articoli 3 e 4, fino a che non sarà raggiunta la sistemazione definitiva di tali beni.

I rapporti con l'ente di cui al comma precedente saranno regolati con apposita convenzione.

**ART. 12.**

Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni e degli indennizzi, nonché gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessioni, anche parziali, a favore di istituti di credito, sono esenti da tassa e da imposta di registro.

Le somme ottenute dagli interessati a norma della presente legge non si considerano reddito imponibile agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti da IVA.

Gli atti relativi agli investimenti di dette somme sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative, nonché dalle imposte di registro e ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali.

**ART. 13.**

Agli oneri derivanti dalla presente legge calcolati in circa 55 miliardi si farà fronte con i fondi del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

**ART. 14.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.